



Comune di Modena

COMUNE DI MODENA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI E PRIVATI DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio n. 63 del 23/7/2015

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Attraverso l'assegnazione degli orti urbani, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità :

1. mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti orticoli con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
2. valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
3. sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale;
4. insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
5. sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica e la coltivazione di alimenti a km zero e stagionali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;
6. favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
7. valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini, nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale;
8. favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

ART. 2 REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Gli orti pubblici urbani potranno essere assegnati alle seguenti categorie di soggetti:

- CATEGORIA A: persone singole, nuclei monoparentali, famiglie;
- CATEGORIA B: associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo;

2. Per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano occorre:

- essere residenti nel Comune di Modena e nel caso di associazioni (Categoria B), operare in modo attivo nell'ambito del comune di Modena da almeno 3 anni;
- per privati cittadini (Categoria A), non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabili" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
- essere in grado di coltivare, o di garantire personalmente la cura dell'orto.

3. Per ciascuna famiglia anagrafica ed ogni associazione è possibile presentare una sola domanda di concessione.

4. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità del PRG:

- individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini e/o agli enti interessati;
- definisce le caratteristiche dell'area, la tipologia di assegnazione (famiglie/singoli/enti), la durata della stessa;
- definisce se la concessione è gratuita, in considerazione della particolare rilevanza sociale dell'attività, determinandone anche le quote dovute a titolo di rimborso spese, o a pagamento e l'ammontare del relativo canone;
- individua il Dirigente Responsabile del procedimento di assegnazione e l'ufficio comunale competente che dovrà provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

Il procedimento di assegnazione verrà avviato, per ogni area individuata, tramite apposito avviso pubblico esplicitando la tipologia di assegnazione e i relativi criteri.

La Giunta comunale può inoltre delegare il Dirigente Responsabile del procedimento a stipulare appositi accordi per la riserva di specifiche aree o di alcuni orti ai servizi sociali o educativi, (come ad esempio ai centri e alle comunità per disabili, per ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati, alle associazioni e alle cooperative senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati e/o ortoterapia). In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo e la concessione **può essere a titolo gratuito**.

5. Modalità di assegnazione a persone singole, nuclei monoparentali, famiglie (CATEGORIA A)

La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, a seguito di bando/ avviso, potrà essere presentata dai cittadini residenti sul territorio del Comune di Modena. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione.

Sono considerati idonei a concorrere alla concessione degli orti urbani i residenti che:

1. Abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 54° anno di età;
2. Non siano imprenditori e/o commerciali agricoli, né proprietari o che abbiano in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Modena o comuni limitrofi;
3. Non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio comunale;
4. Non abbiano subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico;
5. Siano fisicamente idonei alla coltivazione dell'orto urbano.

Inoltre, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare per iscritto nella "domanda di assegnazione":

1. di coltivare personalmente l'orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
2. di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
3. di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
4. di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
5. di possedere una propria idoneità fisica a compiere attività di orticoltura mediante autocertificazione.

Tuttavia saranno considerate in modo preferenziale:

- ☐ la residenza nella rispettiva zona di competenza (dal momento in cui il progetto prevederà zone ortive in tutte le parti della città);
- ☐ la certificata presa in carico o rigenerazione volontaria di un bene comune urbano;
- ☐ la attività di promozione di tecniche di coltivazioni anche alternative o comunque rispettose dell'ambiente;
- ☐ l'utilizzo di tecniche anche alternative o comunque rispettose dell'ambiente.

6. Modalità di assegnazione a associazioni, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo (CATEGORIA B)

La concessione ad enti od associazioni (categoria B) avverrà tramite indizione di avviso pubblico che definirà la tipologia progettuale individuata per la singola zona ortiva, valorizzando anche la collaborazione tra più soggetti. Gli enti interessati dovranno presentare un apposito progetto operativo e gestionale, che preveda l'approfondimento di aspetti multidisciplinari, il coinvolgimento attivo e diretto dei propri soci e le relative modalità di utilizzo del singolo orto, forme di coinvolgimento della cittadinanza e la possibilità/ modalità di accesso alla coltivazione del singolo orto da parte di altri cittadini interessati. La valutazione dei progetti presentati sarà attuata da una apposita commissione che stilerà apposita graduatoria per l'assegnazione.

Anche gli enti concessionari e i loro singoli soci, dovranno attenersi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione ai criteri di individuazione e di selezione dei soci assegnatari del singolo orto, che dovranno corrispondere a quanto previsto per gli assegnatari della categoria A.

Art. 3 INTEGRAZIONE ATTIVITÀ

Al fine di facilitare l'individuazione delle aree da destinare ad orti, la tipologia delle attività, dei criteri di assegnazione e la relativa realizzazione, è istituita una apposita Commissione Comunale, composta da: un referente del Settore Ambiente, un referente del settore Servizi Sociali, un referente del Servizio Patrimonio, un referente del settore che ha competenza per il PRG. La commissione propone alla Giunta le aree da destinarsi ad orti e le caratteristiche del progetto maggiormente idoneo, predisponendo gli atti necessari al fine della loro valutazione ed adozione da parte della Giunta Comunale.

La Commissione è presieduta dal Dirigente Responsabile del procedimento, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 CONCESSIONE

La amministrazione procederà tramite bando/ avviso pubblico alla concessione ai singoli o agli enti, a cui seguirà la stipula di specifico atto di convenzione, che avrà una durata di norma **triennale**: alla scadenza dei **tre** anni, il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo avviso pubblico.

Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:

- accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
- sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale ;
- versi, secondo quanto previsto, la quota dovuta a titolo di rimborso spese

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, potrà essere garantita la concessione dello stesso appezzamento. Fino all'emanazione di nuovo bando, rimane comunque valida la graduatoria del precedente, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione ha validità fino alla fine del triennio in corso.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessuna caso saranno riconosciuti rimborsi per coltivazioni pendenti.

ART. 5 CONDUZIONE DELL'ORTO

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dell'orto. In tale unico caso il concessionario potrà essere sostituito per un periodo massimo di 6 mesi continuativi, non rinnovabili per i seguenti 6 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte del concessionario, che indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea dell'orto. Tale dichiarazione scritta dovrà pervenire tramite raccomandata indirizzata all' Ufficio comunale competente o in alternativa tramite mail, utilizzando l'apposito account attivato dal Comune, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne impedisce la gestione.

ART. 6 DIRITTI, OBBLIGHI E DIVIETI

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevederà cause di cessazione, decadenza e revoca. Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie di tali beni comuni, in proporzione all'area assegnata. Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente.

Per i concessionari singoli di cui alla categoria A, la quota di compartecipazione per le spese è fissata prevedendo una quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua e una quota forfettaria annua per le spese di manutenzione.

Le quote così parametrate saranno definite e riviste annualmente da parte della Giunta Comunale e dovranno essere versate al Comune in via preventiva, pena la perdita della concessione dell'orto.

In caso di subentro la quota di compartecipazione alle spese da versare verrà calcolata in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento dell'orto.

Prescrizioni

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

E' vietato:

- o realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area ortiva;
- o manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area concessa o l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio in base a quanto indicato;
- o realizzare capanni e similari strutture in legno, in muratura o qualsivoglia altro materiale;
- o allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- o scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- o usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo (sale compreso);
- o attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- o causare rumori molesti;
- o accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- o coltivare specie proibite o limitate per legge e in particolare specie orticole geneticamente modificate, (l'ufficio di competenza predisporrà un apposito elenco dei prodotti coltivabili che sarà periodicamente aggiornato);

- oattuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- omodificare la destinazione ed i confini delle aree;
- oallestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- otenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- ofare stoccaggio di letame;
- oattuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- oaccedere con qualsiasi tipo di veicoli a motore;
- odepositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- oprelevare prodotti da altri orti;
- ocoltivare piante da frutta.

Presso le aree è possibile collocare, in accordo con l'amministrazione comunale specifici bidoni per la raccolta delle acque, nel numero massimo di 1 per ogni orto. Gli stessi dovranno essere gestiti sulla base delle prescrizioni anti-zanzare, quindi dotati di coperchio e/o reti.

I sostegni per le coltivazioni non devono superare l'altezza di un metro e ottanta (h1,80), devono essere in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù), escludendo l'utilizzo di materiali metallici. Anche le legature devono essere eseguite utilizzando materiali naturali (rafia, canapa, ecc.), escludendo materiali metallici o plastici.

Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali teli o strutture di protezione per le coltivazioni non devono superare l'altezza di un metro e mezzo (m 1,50).

Inoltre gli assegnatari devono mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato; non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, vecchi frigoriferi, vecchie reti, materiale edile, ecc.).

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto e dell'area concessa, evitando il proliferare di erbe infestanti, durante tutto il periodo di vegetazione.

Ogni area ortiva può, in accordo con l'Amministrazione Comunale, integrare il presente articolo con ulteriori prescrizioni, non in contrasto con quelle sopra delineate.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione.

ART. 7 COMITATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

I concessionari degli orti (per entrambe le categorie A e B), riuniti in una prima assemblea dall'Amministrazione Comunale per la categoria A, entro 3 mesi dalla data di concessione, dovranno costituire un Comitato di Gestione per ogni realtà ortiva organizzata, formato da cinque membri nominati a maggioranza tra gli assegnatari, che rimane in carica per la durata della concessione stessa. Il Comitato elegge, all'interno dei suoi 5 membri, un Presidente, con il compito di convocare e presiedere le riunioni, di convocare almeno una assemblea annuale degli ortolani concessionari per l'area di competenza.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più 1 dei componenti.

Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:

- coordinare le attività di conduzione degli orti, stabilire i criteri di utilizzo (anche sulla base di quanto previsto da regolamenti o ordinanze comunali) e di ripartizione delle spese dell'acqua, ove necessario, stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio, dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, coordinare le attività necessarie per la pulizia e tenuta delle aree comuni, definire eventuali orari di accesso agli orti, ecc.;
- promuovere iniziative di socializzazione fra gli assegnatari e fra questi e i cittadini;
- verificare la corretta gestione dell'orto da parte del singolo concessionario o socio;
- intrattenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, segnalando eventuali problemi o inadempienze al presente Regolamento;
- riunirsi almeno due volte l'anno, inviando il verbale della riunione all'Amministrazione Comunale;
- occuparsi della gestione della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni e alle eventuali strutture presenti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di intimare l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca della concessione.

Un rappresentante dell'Amministrazione Comunale può partecipare alle assemblee e alle riunioni del Comitato di Gestione.

ART. 8 RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali o collettive e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

Inoltre:

1. Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;
2. L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o a terzi e/o a cose di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso
3. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso;
4. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

ART. 9 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei mesi, nei termini indicati nell'art. 5 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale standard, ovvero messa a produzione di tutta la superficie coltivabile;
- trasferimento del concessionario in altro Comune;
- decesso del concessionario;
- decadenza della concessione per: inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 5 e/o mancato pagamento del canone;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e sub-concessione a terzi, totale o parziale;
- revoca della concessione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico: in tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto;
- turbativa della convivenza civile.

Il dirigente responsabile, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla concessione o dal presente regolamento, da parte del concessionario, provvede a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza della diffida, il dirigente provvederà alla revoca della concessione.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del comune. Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 10 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile .